

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 644**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2006

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 marzo 2006)**

---

**RELAZIONE SULLA DESTINAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEL FONDO**  
**PER TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE**  
**(art. 1 comma 15 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 – elenco 3**  
**Ministero del lavoro e delle politiche sociali)**

Il decreto 29 dicembre 2005 - concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2006 - ha istituito, presso l'U.P.B. 1.1.5.4 – Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese – del Centro di responsabilità amministrativa “Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro” del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell' art.1 comma 15 della Legge Finanziaria 2006, il fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese (cap. 1158), nel quale sono confluiti gli stanziamenti per gli interventi appresso specificati.

**Legge n.537 del 1993, articolo 11, comma 31: fondo da destinare ad interventi di sostegno dell’occupazione**

La legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione del decreto–legge 16 maggio 1994 n. 299, ha previsto all’art 11, comma 5) uno stanziamento di 50 miliardi di lire ( pari a € 25.822.844,95) per il Ministero del lavoro e Previdenza Sociale, nell’ambito del fondo di cui all’art. 11, comma 31 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, preordinato allo scopo di finanziare iniziative di ricerca, di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attività produttive, di concerto con il Ministero della Università e della Ricerca scientifica. Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata.

Detto stanziamento, inserito nel bilancio del Ministero del lavoro e politiche sociali al capitolo attualmente indicato al n. 2140, a richiesta dell’Amministrazione interessata veniva trasferito annualmente.

Con la legge n. 266/2005 la previsione di spesa è stata inserita nell’elenco 3, stanziamenti per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, punto 3.1.2.1, in ottemperanza al comma 15 dell’art 1 della stessa legge, nella misura ridotta di € 23.667.000.

Il Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca, secondo la prassi ha già inoltrato la richiesta di trasferimento dei fondi per l’anno 2006, facendo presente la necessità di finanziamenti, nella misura prevista dalla legge 451/94, per la copertura degli oneri relativi a progetti già approvati, tenendo conto anche delle difficoltà conseguenti alla riduzione dello stanziamento già avvenuta per l’anno 2002.

**Legge n. 266 del 1997, articolo 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa.**

L’art.20 della L.n.266/97 stabilisce uno sgravio contributivo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, ed ai

consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratti di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione.

Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra le Agenzie per l'Impiego (cui sono subentrati ai sensi del D.Lgs.469/97 gli enti strumentali regionali), le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro, sentite le parti sociali a livello nazionale.

L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli uffici previdenziali chiedono a questo Ministero il rimborso degli oneri sostenuti.

Ogni anno si procede ad impegnare la somma stanziata con un decreto di impegno e ripartizione regionale delle risorse che, secondo i criteri fissati dal programma del Ministro del 15 aprile 1998, sono ripartite sulla base della tabella di distribuzione per regione delle imprese che occupano fino a 249 dipendenti (Fonte ISTAT riferita al censimento 2001).

Lo stanziamento previsto a decorrere dall'anno 1997 è stato pari a lire 9.599 milioni annui (€ 4.957.469,77) ed è rimasto invariato fino all'esercizio finanziario 2005. La legge finanziaria 2006 (Legge 23.12.2005), nel rifinanziare la legge in oggetto, ne riduce l'importo a € 3.495.000,00.

Si fa presente che l'attivazione della norma per l'esercizio finanziario in corso è stata già sollecitata dalle singole Regioni, nonché dalle Confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative.

### **Legge n.125 del 1991, articolo 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro**

Il capitolo 5062, che grava sul Centro di responsabilità amministrativa Tutela delle condizioni di lavoro, finanzia, ai sensi della legge n.125 del 1991 (art.2), azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro..

Con la legge n. 266/2005 la previsione di spesa è stata inserita nell'elenco 3, stanziamenti per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, punto 14.1.2.1, in ottemperanza al comma 15 dell'art 1 della stessa legge, nella misura ridotta di € 3.277.000 rispetto allo stanziamento che, dalla data di emanazione della legge n.125/1991 fino allo scorso esercizio finanziario, ammontava ad € 4.648.112.

L'attuale situazione comporta l'impossibilità di procedere all'esame dei progetti già presentati per l'anno in corso nonché all'erogazione di quote di finanziamenti concessi negli anni precedenti e relativi a progetti tuttora in corso di realizzazione.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, si individua la seguente ripartizione del fondo di cui all'art. 1 comma 15 della legge 266/2005, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – U.P.B. 1.1.5.4 – Fondo per i trasferimenti correnti

alle imprese – del C.D.R. Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro – cap. 1158:

U.P.B. 3.1.2.1 – Occupazione

C.D.R. Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione

Cap. 2140:

**€ 23.667.000**

U.P.B. 9.1.2.2 – Occupazione

C.D.R. Mercato del lavoro

Cap.3974:

**€ 3.495.000**

U.P.B. 14.1.2.1 – Pari opportunità

C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro

Cap. 5062:

**€ 3.277.000**

**TOTALE**

**€ 30.439.000**